

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)207

Vol. 1964/0046

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VIII/COM(64) 207 def.

Bruxelles, 15 giugno 1964

Orig. F

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione dei cittadini e delle
società dei paesi terzi alle gare d'appalto indette
nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo

VIII/COM(64) 207 def.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione dei cittadini e delle società dei paesi terzi alle gare d'appalto indette nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo

Nella sessione del Consiglio dei Ministri del 4 e 5 novembre 1963, è stato convenuto che la Commissione avrebbe raccolto le osservazioni di un gruppo di esperti sull'elenco dei progetti alle cui gare essa si proponeva d'ammettere anche cittadini dei paesi terzi ed il cui bando doveva aver luogo nel corso dell'anno 1963. Si era anche deciso, d'altro lato, che nel 1964 la Commissione avrebbe presentato al Consiglio una relazione sui risultati dell'esperienza acquisita in materia di tale allargamento della concorrenza.

Nel 1963, d'accordo con i paesi beneficiari degli investimenti, soltanto due progetti hanno potuto formare oggetto di tale ostensione. Si tratta del

- progetto "Ricostruzione di centri di formazione professionale e tecnica a Fort-Lamy" a favore della Repubblica del Ciad (n. 11.23.408) e del
- progetto "Ricostruzione delle scuole elementari" a favore del territorio del Surinam (n. 11.41.101).

Per il primo progetto, vi sono stati 6 concorrenti e per il secondo 36, fra i quali non figurava alcuna persona fisica o giuridica cittadina di un paese terzo.

Da notare che anche in un paese come il Surinam, la cui ubicazione geografica poteva favorire la partecipazione dei paesi terzi, nessuna impresa appartenente a tali paesi, ha manifestato interesse agli investimenti finanziati dalla Comunità Economica Europea.

.../...

Nel corso di una riunione degli esperti degli Stati membri, tenutasi il 10 dicembre 1963, è stato esaminato un elenco di 8 progetti che avrebbero potuto, secondo il parere della Commissione, formare oggetto di gare d'appalto allargate senza tuttavia che si potesse giungere ad una conclusione sul detto elenco.

Dato quanto precece, la Commissione ritiene che l'esperienza sinora acquisita in materia di partecipazione dei cittadini dei paesi terzi alle gare d'appalto indette dal Fondo Europeo di Sviluppo siano troppo ristrette per consentirle di presentare, in questo momento, delle conclusioni di massima, conclusioni che essa si riserva di sottoporre in un secondo tempo.

Cio' non toglie pero' che in casi particolari quando cioè le caratteristiche del progetto o la natura tecnica delle attrezzature lo giustifichino, la Commissione non ricorrerà al concorso dei cittadini dei paesi terzi, nell'interesse dei paesi associati, nello spirito della dichiarazione interpretativa inserita nel processo verbale del Consiglio, in sede d'esame dell'articolo 25 della Convenzione di associazione (rif. R/603/63/SANA 60).